

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIUSEPPE SALERNO"

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Art. 1

DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

La convocazione degli Organi collegiali deve essere disposta dal presidente dell'organo con un congruo preavviso non inferiore a gg. 5 - rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso.

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare la data, l'ora e gli argomenti da trattare nella seduta. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Art. 2

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle stesse, raggruppando a date prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 3

COORDINATO DELLE ATTIVITA' DEGLI OO.CC.

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali.

Art. 4

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il consiglio di classe è convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri, escluso il Presidente.

In seno al consiglio di classe, annualmente, su proposta della componente Docenti e nomina del Dirigente scolastico, un Docente della classe svolge le funzioni di "Coordinatore" con il compito di coordinare l'attività degli altri componenti, redigere il verbale delle riunioni e presiedere le sedute in sostituzione del Dirigente scolastico in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza del Coordinatore, Presiede la seduta il Docente più anziano nel servizio, verbalizza il Docente più giovane nel servizio.

Art. 5

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Le riunioni del consiglio di classe devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 e coordinate con quelle di altri organi collegiali di cui all'art.3.

Art. 6

CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il collegio dei docenti è convocato secondo le modalità di cui all'art. 1 commi 3-4-5 e 6 del regolamento del Collegio Docenti.

Art. 7

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Per la programmazione e il coordinamento delle attività del collegio dei docenti si applicano le disposizioni dei precedenti artt. 2 e 3.

Art. 8

PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

La prima convocazione del consiglio d'istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri è disposta dal Dirigente scolastico.

Art. 9

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Nella prima seduta il consiglio d'istituto è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti genitori membri del consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la $m+1$ dei componenti in carica e a parità di voti è eletto il più anziano di età. Il consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice-Presidente da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

Art. 10

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il consiglio d'istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso. Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso.

Art. 11

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

La pubblicità degli atti del Consiglio d'istituto disciplinata dall'art.43 del D.L.vo 16/04/94 n° 297 deve avvenire mediante affissione in apposito albo d'istituto. Gli atti e i verbali delle deliberazioni del collegio dei docenti e dei consigli di classe sono conservati nell'ufficio del Dirigente scolastico e sono esibiti secondo la normativa vigente in materia di trasparenza degli atti pubblici.

Art. 12

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal D.S. ed è costituito dai seguenti componenti:

- A. Tre docenti dell'Istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti ed uno dal Consiglio d'Istituto;
- B. Un rappresentante degli studenti ed un rappresentante dei genitori, scelti dal Consiglio d'Istituto;
- C. Un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale

Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente scolastico.

Per quanto riguarda i compiti, si fa espresso rinvio al comma 129 della Legge 107/2015.

Art. 13

ASSEMBLEE E COMITATO DEI GENITORI

I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. Per il proprio funzionamento l'assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto. All'assemblea dei genitori, di classe o di Istituto, possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e gli insegnanti della classe o della scuola.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente scolastico.

La convocazione delle assemblee è regolata da quanto previsto dal D.P.R. n°416 del 1974.

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori che può richiedere la convocazione dell'assemblea di Istituto. Il comitato non può interferire nelle competenze del consiglio di classe e del consiglio di Istituto avendo solo una funzione promozionale della partecipazione dei genitori.

Art. 14

FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DEI LABORATORI E DELLE PALESTRE

Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto, sentito il collegio dei docenti in modo da assicurare:

- a) L'accesso alla biblioteca da parte dei docenti e modalità agevoli di accesso al prestito e alla consultazione secondo gli orari stabiliti dalle circolari interne.
- b) La partecipazione, in via consultiva, degli studenti alla scelta delle dotazioni librerie da acquisire.

Il funzionamento dei laboratori è regolato dal consiglio di Istituto in modo da facilitarne l'uso da parte degli studenti, possibilmente anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche con la presenza di un docente.

Si osservano le eventuali direttive di massima ministeriali.

Il Dirigente scolastico può, d'intesa con il collegio dei docenti, affidare ai docenti le funzioni di responsabile della biblioteca e dei laboratori.

I laboratori d'Istituto sono dotati di registri consegna sui quali, dovranno firmare oltre ai docenti interessati, gli Assistenti Tecnici cui detti laboratori sono materialmente affidati.

Di volta in volta sul registro consegna verranno annotate le eventuali anomalie riscontrate.

Il funzionamento delle palestre è disciplinato dal consiglio di Istituto in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola. Il Dirigente Scolastico può nominare come responsabili delle palestre i docenti di scienze motorie. I relativi compiti saranno definiti nell'atto di nomina.

Art. 15

VITA DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 16

VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola e durante l'uscita dalla stessa valgono le seguenti norme:

- a) Gli alunni entrano in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Anche i docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Agli alunni è consentito l'ingresso nei locali della scuola dalle ore 07.50 in poi ed essi sosterranno nell'androne fino all'ingresso in classe dei docenti. La vigilanza dei presenti fino alle ore 8.10 è affidata ai collaboratori scolastici.
- b) Gli alunni in ritardo rispetto all'orario di cui sopra, sono ammessi in classe con decisione del Dirigente scolastico o suo sostituto e, sino alle ore 8.30, dal docente della prima ora di lezione. Gli alunni sono tenuti a giustificare il ritardo il giorno successivo. Tale ritardo verrà annotato, sul registro di classe. Al fine di scoraggiare ritardi "ciclici" o "abitudinari", ad ogni allievo, dopo il quinto ritardo, pur essendo ammesso in classe, il coordinatore avrà cura di contattare la famiglia. Saranno ritenuti giustificati d'ufficio gli allievi giunti in ritardo accompagnati dai genitori e gli alunni pendolari giunti in ritardo per legittimo impedimento dovuto ai mezzi di trasporto. In caso di ingresso dopo l'inizio della seconda ora, devono essere avvisati telefonicamente i genitori.
- c) Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, il Dirigente scolastico o suo delegato ne valuta i motivi richiedendo autorizzazione scritta o, eccezionalmente verbale (es. telefonica) di uno dei genitori o di persona delegata dalla famiglia. L'uscita anticipata, salvo casi particolari, dovrà avvenire al termine dell'unità oraria e, di norma, dovrà essere annotata sul registro elettronico, dal docente subentrante.
- d) Per le assenze causate da malattia è necessario presentare il certificato medico quando questa dovesse protrarsi per più di dieci giorni (Legge Regione Sicilia n. 13 del 19/07/2019, art. 3 comma 1).
- e) Nel caso di mancato o insufficiente funzionamento degli impianti, gli alunni potranno essere licenziati anticipatamente.
- f) La presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle lezioni a tutte le altre attività che vengono svolte nel contesto delle attività didattiche programmate.
- g) Durante il periodo di ricreazione-socializzazione che è di 20 minuti, (attività che rientra nell'ora di lezione al fine di favorire un clima positivo fra tutti i componenti la comunità scolastica) il personale docente in servizio nell'ora antecedente e nell'ora successiva, avrà l'obbligo della vigilanza collettiva sul corretto comportamento degli alunni.
- h) Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avviene con la vigilanza del personale docente.
- i) Per la vigilanza delle classi durante il cambio delle ore di lezione viene raccomandata la massima tempestività ai docenti nel provvedere agli spostamenti relativi;
- j) Ciascun alunno risponderà personalmente oltre che della propria aula e degli ambienti scolastici. Il personale docente e gli assistenti tecnici vigileranno affinché ogni alunno riservi ai locali e alla suppellettile scolastica la stessa cura riservata alla propria abitazione e alle cose di sua proprietà.

Art. 17

USCITA DEGLI ALLIEVI DALLA CLASSE

Nel concedere i permessi ogni docente valuterà caso per caso evitando l'uscita di più alunni contemporaneamente.

Art. 18

FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Per il funzionamento delle assemblee studentesche si rimanda alla sez. II artt. 12 e segg. del D.L. vo del 16/04/94. Si richiede la presenza in istituto di un congruo numero di docenti delegati dal Dirigente Scolastico.

Art. 19

COMITATO STUDENTESCO

Il comitato studentesco d'Istituto, previsto quale organo eventuale dall'art. 43 del D.P.R. n. 416 del 1974, è espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge (convocazione delle assemblee d'Istituto, funzioni di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea) può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca d'Istituto o dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe. Il Comitato Studentesco non può svolgere dibattiti in ore coincidenti con l'orario delle lezioni. Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il Dirigente Scolastico, previa deliberazione di carattere generale del Consiglio d'Istituto, potrà consentire, di volta in volta, l'uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato studentesco, da tenersi fuori dall'orario delle lezioni.

Art. 20

RAPPORTI CON LA DIRIGENZA

L'ufficio di Dirigenza è a disposizione degli alunni per la soluzione, nei limiti del possibile, di problemi di ordine logistico, organizzativo, didattico.

Art. 21

PTOF E DELIBERAZIONI DEGLI OO. CC.

I docenti, alunni e personale ATA sono tenuti alla collaborazione con la dirigenza al fine di un'ottimale realizzazione del PTOF e/o delle deliberazioni degli OO.CC..

Art. 22

PARTECIPAZIONE AI PROGETTI DI AGGIORNAMENTO

Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale (comma 124 della L. 107/2015).

I docenti sono tenuti alla partecipazione ai corsi di aggiornamento programmati dal Collegio dei Docenti.

Art. 23

PROGRAMMA E PROGRAMMAZIONE

E' cura dei docenti presentare entro la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico, al Consiglio di Classe, la programmazione individuale e di classe opportunamente redatta.

Art. 24

FIRMA DI PRESENZA DEL DOCENTE SU APPOSITO REGISTRO

Tutto il personale docente è tenuto ad apporre, al momento dell'ingresso, la firma di presenza giornaliera sull'apposito registro. Tale disposizione vale anche per le attività pomeridiane. Eventuali ritardi (involontari, salute, ecc..) devono essere tempestivamente comunicati all'ufficio di Dirigenza al fine di provvedere alla loro sostituzione.

Art. 25

AGGIORNAMENTO FASCICOLO PERSONALE

I docenti sono tenuti a fornire alla segreteria amministrativa tutte le notizie utili alla più corretta e aggiornata tenuta del fascicolo personale.

Art. 26

AGGIORNAMENTO REGISTRO PERSONALE E DI CLASSE

Il personale docente è tenuto a compilare con cura il registro personale ed il registro di classe in tutte le parti che lo compongono. Si precisa che i voti non possono essere sostituiti da segni crittografici.

Art. 27

ALLONTANAMENTO DEL DOCENTE DALLA CLASSE PER MOTIVI DI URGENZA

Nel caso il docente sia costretto ad allontanarsi dalla classe per cause di assoluta necessità o per cause di servizio, la temporanea vigilanza della classe dovrà essere affidata dallo stesso al personale ausiliario. Il docente a disposizione dovrà essere presente nell'Istituto al fine di consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti. Non sarà consentita alcuna informativa telefonica.

Art. 28

INDICAZIONI PER LE PROVE DI VERIFICA

Le prove scritte, nelle materie per cui è previsto tale obbligo, saranno almeno due per ogni periodo didattico (ad intervalli regolari secondo la programmazione personale). I risultati degli elaborati, completi di giudizio motivato, dovranno essere portati a conoscenza degli alunni entro 15 gg. dall'effettuazione e i relativi voti trascritti sul registro elettronico entro tale termine. I voti delle prove orali dovranno essere riportati sul registro al termine della verifica o, al massimo entro le 48 ore successive. Si stabilisce che, di norma, non possono essere programmate più di tre verifiche scritte settimanali e non più di una verifiche scritta e due verifiche sommative orali, giornaliere. Agli alunni è consentito, con adeguata motivazione, rifiutare la verifica orale non più di una volta per periodo didattico e per ogni disciplina. Tale rifiuto, anche se annotato sul registro, non produrrà effetti sulla valutazione finale.

Art. 29

COLLABORAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA

I docenti, tramite il coordinatore della classe, sono tenuti ad avvertire tempestivamente le famiglie in caso di scarso profitto degli allievi al fine di ricercare le più opportune soluzioni mirate ad un recupero individualizzato.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28/11/2019 delibera n. 32/2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Prof. Farinella Antonio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Ignazio Sauro